

# **BGer E 3/01 vom 6. Februar 2003**

Bundesgericht, 2003-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_E\\_3\\_01](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_E_3_01)

FR: TF E 3/01 du 6 février 2003

IT: TF E 3/01 del 6 febbraio 2003

## **Regeste**

Indennità per perdita di guadagno

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, come lo ritiene il primo giudice, l'amministrazione, per il fatto che entrambi i datori di lavoro hanno versato il pieno salario, abbia ripartito le indennità IPG tra la Scuola P.\_\_\_\_\_ e la Istituto G.\_\_\_\_\_ SA malgrado l'interessato avesse dichiarato di aver prestato servizio militare unicamente durante il periodo in cui sarebbe stato attivo per la società ricorrente.

### **E. 2**

Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha diffusamente esposto le norme (art. 19 cpv. 2 lett. c LIPG; art. 21 cpv. 2 OIPG ) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia ( DTF 104 V 42 ), facendo in particolare notare come, secondo le Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG), edite dall'UFAS, quando il datore di lavoro paga l'intero stipendio durante il servizio, di regola l'indennità venga pagata al datore di lavoro anche se esso non accusa alcuna perdita materiale dovuta al servizio, ossia anche se quest'ultimo non è effettuato durante le ore di lavoro (cifra marginale 6028), e come, se la persona prestante servizio ha più datori di lavoro di cui almeno uno le paga tutto o parte del salario durante il servizio, l'indennità debba in ogni caso essere ripartita proporzionalmente ai salari che i diversi datori di lavoro hanno versato alla persona prestante servizio nella misura in cui sono stati presi in considerazione per fissare l'indennità (cifra marginale 6030). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite ( DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

### **E. 3**

Anche se le direttive amministrative non sono di per sé vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali, quest'ultimo dovendo tenerne conto solo nella misura in cui consentono nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge, mentre se ne deve scostare in quanto non siano con esse compatibili ( DTF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), la valutazione operata dal giudice di prime cure non presta il fianco a censura alcuna. Già in DTF 104 V 42 questa Corte ha avuto modo di rilevare che qualora una persona obbligata al

servizio svolge sia attività dipendente che indipendente e il datore di lavoro paga il salario per il periodo di servizio, l'indennità per perdita di guadagno corrispondente al reddito proveniente dall'attività lucrativa dipendente è versata al datore di lavoro anche se la persona obbligata al servizio, per il fatto dell'obbligo militare, è unicamente limitata nella sua attività indipendente - e non nella sua attività salariale - e il datore di lavoro non ne subisce pertanto alcun pregiudizio ( DTF 104 V 47 consid. 1c e 2). In quella sede, il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti precisato che l'attuabilità del sistema legale delle indennità di perdita di guadagno richiede, per necessità di cose, una regolamentazione schematica ed astratta, e questo onde evitare di dover obbligare l'amministrazione a mettere in atto accertamenti - anche laddove questi risulterebbero possibili senza eccessivo dispendio - nel singolo caso di specie con il rischio di penalizzare così quelle persone prestanti servizio i cui rapporti di lavoro non dovessero essere tali da consentire una risoluzione semplice e attendibile. Così, pur attagliandosi le direttive in questione principalmente alle fattispecie in cui la persona prestante servizio è impedita, a causa del servizio militare, a svolgere entrambe le attività lavorative, la ripartizione delle indennità si giustifica, per motivi di praticabilità, anche laddove il servizio limita unicamente una delle due attività ( DTF 104 V 46 seg.). In questa ottica è pure da leggere la sentenza pubblicata in DTF 99 V 52 , concernente il diritto all'indennità per perdita di guadagno in caso di occupazione parziale remunerata anche durante il servizio militare, nel cui ambito è stato fissato il principio per cui, secondo le disposizioni legali in materia, è determinante esclusivamente la relazione aritmetica tra l'indennità per perdita di guadagno e il salario pagato dal datore di lavoro. Ora, alla luce di questi chiari dettami giurisprudenziali, dai quali, mutatis mutandis, non sussiste valido motivo per scostarsi, come pure in considerazione del fatto che, per tenere conto di tutte le attività necessarie allo svolgimento e alla preparazione dei corsi, M.\_\_\_\_\_ è stato impiegato dalla Scuola P.\_\_\_\_\_ con un ingaggio "forfetario" corrispondente a un incarico medio del 30% sull'arco dell'anno beneficiando di conseguenza - anche per il periodo in esame - del salario pattuito indipendentemente dalla effettiva attività prodigata dall'interessato in favore della scuola nei singoli periodi dell'anno, l'operato dell'amministrazione e della Corte cantonale non può apparire censurabile e la società ricorrente non può pretendere che le indennità per perdita di guadagno le vengano interamente ed esclusivamente versate a detrimento dei diritti spettanti alla Scuola P.\_\_\_\_\_.

#### **E. 4**

La richiesta risultando infondata, il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto, mentre merita conferma la decisione amministrativa e la pronuncia impugnata. Concernendo in definitiva la questione dell'assegnazione o del rifiuto di prestazioni assicurative (sentenza inedita del 25 ottobre 1978 in re M., E 3/77), la procedura è gratuita ( art. 134 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.